



**COMUNE DI FABRIANO**  
**Provincia di Ancona**

***Regolamento per l'applicazione  
dell'imposta comunale sulla  
pubblicità e per l'effettuazione del  
servizio delle pubbliche affissi***

## INDICE

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 **Oggetto del Regolamento**
- Articolo 2 **Ambito di applicazione**
- Articolo 3 **Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe**
- Articolo 4 **Deliberazione tariffe**
- Articolo 5 **Categoria delle località**
- Articolo 6 **Tipologia impianti pubblicitari e quantità degli impianti pubblicitari**
- Articolo 7 **Piano Generale degli Impianti**

### **CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

- Articolo 8 **Oggetto dell'imposta**
- Articolo 9 **Soggetto passivo**
- Articolo 10 **Modalità di applicazione dell'imposta**
- Articolo 11 **Dichiarazione**
- Articolo 12 **Pagamento dell'imposta**
- Articolo 13 **Campo di applicazione dell'imposta**
- Articolo 14 **Pubblicità ordinaria**
- Articolo 15 **Pubblicità effettuata con veicoli**
- Articolo 16 **Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**
- Articolo 17 **Pubblicità varia**
- Articolo 18 **Riduzioni dell'imposta**
- Articolo 19 **Esenzioni dall'imposta**
- Articolo 20 **Accertamenti, misura degli interessi, importi minimi**
- Articolo 21 **Riscossione coattiva**
- Articolo 22 **Rimborsi**

### **CAPO III - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Articolo 23 **Oggetto**
- Articolo 24 **Diritto sulle pubbliche affissioni**
- Articolo 25 **Modalità delle pubbliche affissioni**
- Articolo 26 **Riduzioni del diritto**
- Articolo 27 **Esenzioni dal diritto**

### **CAPO IV - SANZIONI TRIBUTARIE ED AMMINISTRATIVE**

- Articolo 28 **Sanzioni tributarie**
- Articolo 29 **Sanzioni amministrative**

### **CAPO V - GESTIONE DEL SERVIZIO DIRETTO O IN APPALTO**

- Articolo 30 **Gestione del servizio**

### **CAPO VI - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

- Articolo 31 **Funzionario responsabile**

### **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Articolo 32 **Norme finali, rinvio**
- Articolo 33 **Vigilanza**
- Articolo 34 **Entrata in vigore**

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma delle disposizioni del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato al comma precedente.

### **Articolo 2**

#### **Ambito di applicazione**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Fabriano sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 507/1993.

### **Articolo 3**

#### **Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe**

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/1993 questo Comune, con popolazione residente compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti, è classificato nella classe III.

### **Articolo 4**

#### **Deliberazione tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché le relative maggiorazioni sono deliberate entro il termine stabilito dalla legge e, qualora non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.

### **Articolo 5**

#### **Categoria delle località**

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di carattere commerciale, nel territorio comunale la categoria è UNICA, inoltre non è prevista alcuna maggiorazione di cui all'articolo 3, comma 6, D.Lgs. n. 507/93.

### **Articolo 6**

#### **Tipologia impianti pubblicitari e quantità degli impianti pubblicitari**

1. Si intendono per impianti pubblicitari le insegne, i cartelli, i manifesti e tutti gli altri mezzi pubblicitari come definiti dall'art. 47 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
2. Gli impianti per le affissioni sono costituiti da:

a) tabelloni murali ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;

b) cartelli.

3. Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100.

4. In base a quanto disposto dall'art. 18 comma 3 del D. Lgs. n. 507/93, la superficie complessiva minima degli impianti destinati alle pubbliche affissioni non dovrà essere inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti, pertanto con riferimento alla popolazione residente di 31.745 unità, al 31.12.2008, si ha una superficie minima di 571 metri quadrati.

5. La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, sia per quelle pubbliche sia per quelle effettuate direttamente da soggetti privati, non dovrà essere superiore a 981 metri quadrati, come previsto dal Piano generale degli impianti pubblicitari, adottato con deliberazione consiliare n. 219 del 22.12.2008.

6. La superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni, quanto alla destinazione, sarà ripartita come segue:

alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica: 15%, di cui 10% riservato ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93, con esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni;

alle affissioni di natura commerciale: 75%;

a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette: 10%.

#### **Articolo 7**

#### **Piano Generale degli Impianti**

1. Il piano generale degli impianti, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993, è lo strumento indispensabile per un corretto controllo sull'assetto urbanistico e disciplina l'installazione sia dei mezzi pubblicitari esterni sia degli impianti per le affissioni.

2. Il piano deve inoltre regolamentare i seguenti punti fondamentali:

a) la definizione delle zone del territorio comunale in cui è possibile installare i mezzi pubblicitari nonché la localizzazione degli impianti per le affissioni;

b) la tipologia e quantità degli impianti di cui consentire l'installazione;

c) le eventuali deroghe alle norme del codice della strada per l'installazione degli impianti;

d) i criteri per il collocamento degli impianti sugli edifici e lungo le strade del territorio comunale;

e) le norme per la richiesta, il rilascio e la revoca dell'installazione degli impianti da parte degli interessati, nonché le norme sulla loro manutenzione e sostituzione;

f) le caratteristiche grafiche dei mezzi pubblicitari, le tecniche ed i materiali di realizzazione degli impianti, nonché le relative dimensioni massime consentite;

g) la disciplina dell'utilizzo dell'illuminazione;

h) l'individuazione degli spazi per le pubbliche affissioni anche su beni privati, previo consenso, anche tacito, dei rispettivi proprietari, nonché la possibilità di utilizzo delle pareti di armature, delle recinzioni, dei ponteggi, ecc., di carattere provvisorio.

3. Il Piano generale degli impianti è stato adottato con deliberazione consiliare n. 219 del 22.12.2008, mentre le norme di dettaglio sono state fissate con il Regolamento di attuazione del piano generale degli impianti, approvato con deliberazione consiliare n. 218 del 22.12.2008.

## **CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

### **Articolo 8 Oggetto dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### **Articolo 9 Soggetto passivo**

1. È tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.  
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### **Articolo 10 Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.  
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.  
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.  
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.  
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.  
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.  
7. Qualora la pubblicità ordinaria e la pubblicità effettuata con veicoli, di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 507/93, venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

### **Articolo 11 Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 9 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio Tributi del Comune o al concessionario che gestisce il servizio, apposita dichiarazione, ai fini del pagamento dell'imposta, anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune di Fabriano o dal concessionario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. In caso di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune di Fabriano procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui gli artt. 12,13 e 14 commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

### **Articolo 12** **Pagamento dell'imposta**

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli artt. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Fabriano, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad € 1.550,00.
5. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune di Fabriano, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

### **Articolo 13** **Campo di applicazione dell'imposta**

1. Sono oggetto di applicazione dell'imposta sulla pubblicità:
  - a) la Pubblicità Ordinaria – Art. 12 D.Lgs. 507/93;
  - b) la Pubblicità effettuata con veicoli – Art 13 D.Lgs. 507/93;
  - c) la Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni Art. 14 D.Lgs. 507/93;
  - d) la Pubblicità varia – Art 15 D.Lgs. 507/93.
2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

### **Articolo 14** **Pubblicità ordinaria**

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella stabilita dall'art. 12 del D.Lgs. 507/93.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento: per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

#### **Articolo 15** **Pubblicità effettuata con veicoli**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12 comma 4 del citato D.Lgs. 507/93.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 507/93. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
6. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

#### **Articolo 16** **Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, in base alla tariffa prevista dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 507/93.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni

giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa prevista dall'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 507/93.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4, abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

### **Articolo 17** **Pubblicità varia**

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 507/93.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura prevista dall'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 507/93.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa prevista dall'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 507/93.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella prevista dall'art. 15, comma 5 del D.Lgs. 507/93.

### **Articolo 18** **Riduzioni dell'imposta**

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

### **Articolo 19** **Esenzioni dall'imposta**

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
3. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ONLUS, di cui all'art. 10 del D.LGS. n. 460/1997 non sono soggette all'imposta comunale sulla pubblicità.

#### **Articolo 20** **Accertamenti, misura degli interessi, importi minimi**

1. L'Ente procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo o dal concessionario.
4. La misura annua degli interessi è determinata come segue:
- a) Per gli interessi maturati fino al 31.12.2006 si continua ad applicare il tasso di interesse del 5% in misura annua;
  - b) Per gli interessi maturati a partire dall'1.1.2007, la misura annua degli interessi è determinata in misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

5. I versamenti spontanei a favore dell'Ente non sono dovuti per importi fino ad € 12,00 per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità permanente e per importi fino ad € 3,00 per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità Temporanea ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni.
6. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'ammontare del tributo dovuto, per ciascuna annualità, non supera l'importo complessivo di € 12,00.
7. Se l'importo del provvedimento sanzionatorio supera il limite previsto dal comma precedente, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.
8. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.

#### **Articolo 21** **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua mediante ruolo, secondo le disposizioni dei D.Lgs. n. 46/1999 e n. 112/1999 e successive modificazioni; il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il trentuno dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. E' consentita altresì la riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al R.D. n. 639/1910, come previsto dall'art. 36, comma 2 D.L. 248/2007, convertito in L. n. 31/2008.
2. Si applica l'art. 2752, comma 4 del Codice Civile.

#### **Articolo 22** **Rimborsi**

1. Il contribuente può chiedere, con apposita istanza, il rimborso di somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero di quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune o il Concessionario provvedono nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme dovute a titolo di rimborso, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, spettano al contribuente interessi nella misura stabilita dall'articolo 20 del presente regolamento.
3. Non si fa luogo al rimborso qualora l'ammontare totale dovuto, per ciascuna annualità, non supera l'importo complessivo di € 12,00.
4. Se l'importo del provvedimento di rimborso supera il limite previsto dal comma precedente, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.

### **CAPO III - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Articolo 23** **Oggetto**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune di Fabriano, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Nel Comune di Fabriano il servizio è istituito in quanto, come riportato all'articolo 3 del presente regolamento, la popolazione residente è superiore a tremila abitanti.

**Articolo 24**  
**Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune di Fabriano, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. Gli importi dovuti per il Diritto sulle Pubbliche Affissioni sono calcolati sulla base dei criteri previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 507/93.
3. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 9 del D.Lgs. n. 507/93; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

**Articolo 25**  
**Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni viene espletato secondo le modalità previste dall'art. 22 del D. Lgs. 507/93, integrate con quelle dei commi seguenti.
2. L'utente dovrà far pervenire all'ufficio competente, almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta, i manifesti pronti per l'affissione nei formati e nei quantitativi previsti, in orario d'ufficio.
3. Ogni manifesto affisso dovrà riportare il timbro dell'ufficio con la data di scadenza dell'affissione.
4. Per esigenze del servizio, l'ufficio può limitare sia il numero dei manifesti affissi sia la durata dell'affissione. Anche il servizio di urgenza sarà reso compatibilmente con le esigenze del servizio.
5. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione o senza l'attestazione di pagamento del diritto nonché le eccedenze di qualsiasi genere, se non ritirati dal committente a sua cura e spese entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi da parte dell'ufficio competente, saranno destinati al macero senza ulteriore preavviso.
6. Eventuali reclami concernenti l'effettuazione pratica delle affissioni possono essere presentati all'ufficio competente non oltre la data di scadenza dell'affissione. In mancanza della presentazione di tale reclamo, si intendono accettate le modalità di esecuzione del servizio con conseguente decadenza da ogni pretesa circa le modalità medesime.
7. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico. È ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.
8. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune di Fabriano mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
9. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune di Fabriano ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
10. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
11. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune di Fabriano è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
12. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
13. Il Comune di Fabriano sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. Oltre al quantitativo dei

manifesti da affiggere e quello per eventuali ricambi, il committente deve consegnare un esemplare ad uso dell'Ufficio Comunale.

14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

15. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

#### **Articolo 26** **Riduzioni del diritto**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

#### **Articolo 27** **Esenzioni dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune di Fabriano, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ONLUS, di cui all'art. 10 del D.LGS. n. 460/1997 non sono soggette al pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni.

### **CAPO IV - SANZIONI TRIBUTARIE ED AMMINISTRATIVE**

#### **Articolo 28** **Sanzioni tributarie**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/93 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00 ad € 258,00.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

### **Articolo 29** **Sanzioni amministrative**

1. Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 207,00 ad € 1.550,00 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese sostenute.

3. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, è disposta, direttamente dal Comune di Fabriano, o dal concessionario del servizio, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso ai sensi dell'art.10 D.Lgs. 507/93.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

7. Per le violazioni di cui al presente articolo si fa riferimento altresì alle norme contenute nel regolamento di attuazione del piano generale degli impianti, approvato con deliberazione consiliare n. 218 del 22.12.2008.

## **CAPO V - GESTIONE DEL SERVIZIO DIRETTO O IN APPALTO**

### **Articolo 30** **Gestione del servizio**

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune di Fabriano normalmente in forma diretta.

2. Qualora il Comune di Fabriano lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato a terzi secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/1993 e del D.Lgs. n. 446/1997.

## **CAPO VI - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

### **Articolo 31 Funzionario responsabile**

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune di Fabriano designa il funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune di Fabriano è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze il nominativo del Funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 32 Norme finali, rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in materia d'imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.
2. Si applicano inoltre le norme contenute nel regolamento di attuazione del piano generale degli impianti, approvato con deliberazione consiliare n. 218 del 22.12.2008.

### **Articolo 33 Vigilanza**

1. È attribuita alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio sulle pubbliche affissioni (art. 35 D.Lgs. 507/93).
2. Il Comune di Fabriano è tenuto ad inviare, ai sensi del comma precedente, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'onori ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.

### **Articolo 34 Entrata in vigore**

1. Ai sensi del comma 16 dell'art. 53 della legge n. 388/2000, così come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 448/2001, il presente regolamento, se approvato entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il previgente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 27.7.1994 e modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 18.3.2008.

